

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 13 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE
C/O L'UFFICIO TERRITORIALE E L'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO
DI PESCARA**

Iniziativa “MATEL103 - Materiale Elettrico Materiale Elettrico”

**RDO N.: 1638030
CIG: Z281F65451**

DISCIPLINARE DI RDO

INDICE

<i>Art. 1 - Premessa</i>	3
<i>Art. 2 - Informazioni generali sulla RDO</i>	3
<i>Art. 3 - Importo massimale dell'affidamento e basi d'asta</i>	3
<i>Art. 4 - Requisiti di partecipazione - Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016</i>	3
<i>Art. 5 - Requisiti di esecuzione del servizio</i>	4
<i>Art. 6 - Partecipazione in forma congiunta</i>	4
<i>Art. 7 - Subappalto</i>	5
<i>Art. 8 - Documentazione di gara</i>	5
<i>Art. 9 - Sopralluogo</i>	6
<i>Art. 10 - Modalità di presentazione dell'offerta – Documentazione Amministrativa</i>	6
<i>Art. 11 - Modalità di presentazione dell'offerta – Offerta economica</i>	6
<i>Art. 12 - Soccorso istruttorio</i>	7
<i>Art. 13 - Contributo ANAC</i>	7
<i>Art. 14 - Garanzia provvisoria</i>	7
<i>Art. 15 - Garanzia definitiva</i>	9
<i>Art. 16 - Trattamento dei dati personali</i>	9

Art. 1 - Premessa

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della Richiesta Di Offerta (RDO) per la Fornitura e posa in opera di n. 13 climatizzatori da installare c/o l'Ufficio Territoriale e l'Ufficio Provinciale - Territorio di Pescara, descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip: "MATEL103 - Materiale Elettrico Materiale Elettrico", alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 - Informazioni generali sulla RDO

Amministrazione Appaltante: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo, Via Zara 10 – tel. 08626481, fax 0650763063, e-mail dr.abruzzo.rm@agenziaentrate.it.

Ai sensi dell'art. 31 e 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50:

- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Guido D'Isidoro.
- Il Direttore dell'Esecuzione è il geom. Goffredo Giannandrea

Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti ulteriori informazioni:

- Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- termine di validità dell'offerta;

Art. 3 - Importo massimale dell'affidamento e basi d'asta

L'importo massimale, presunto, della RDO è pari ad € **24.603,56** (ventiquattromilaseicentotré/56) al netto dell'IVA e al lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

L'importo delle forniture e dei lavori di posa in opera è pari ad € **24.221,15** (ventiquattromiladuecentoventuno/15).

La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, gli importi da corrispondere non dovessero raggiungere l'importo contrattuale previsto. L'importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è pari ad € **382,41** (trecentottantadue/41) oltre IVA.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione - Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016

Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. Il possesso di tali requisiti dovranno essere dettagliatamente dichiarati nelle apposite sezioni del Documento di Gara unico Europeo (DGUE). Non è ammessa la sola compilazione della sezione "alfa" della parte IV del DGUE. Non è necessario allegare alcuna documentazione a comprova.

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione camera di commercio

Il soggetto partecipante alla procedura deve possedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato



di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

– Fatturato specifico

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, si precisa che l'Agenzia delle Entrate si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale – segnatamente, il requisito di fatturato specifico – per una serie di motivazioni. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello per l'esecuzione della fornitura e dei lavori di posa in opera. Va sottolineata, inoltre, che la corretta e regolare esecuzione dell'intero intervento richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare i tempi richiesti e le modalità di esecuzione indicate.

Si precisa che, per definire il summenzionato requisito di accesso alla procedura, è stato utilizzato un metodo di calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dal D.lgs. n. 50/2016, dalla normativa vigente, nonché dalla giurisprudenza amministrativa.

In ragione di quanto esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che hanno realizzato nell'ultimo triennio o negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di avvio della RDO, nel settore di attività oggetto dell'appalto, un fatturato "specifico" medio non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto dell'IVA. I partecipanti dovranno dichiarare nel DGUE il possesso del predetto requisito di fatturato specifico, compilando le specifiche sezioni della Parte IV - Criteri di selezione.

L'Agenzia potrà chiedere ai partecipanti, a campione, di presentare la documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso del requisito in argomento.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

– Certificazione di qualità

Il soggetto partecipante alla procedura deve essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 o equivalente nel settore oggetto della gara.

I partecipanti dovranno dichiarare nel DGUE il possesso del predetto requisito di capacità tecnico professionale compilando le specifiche sezioni della Parte IV - Criteri di selezione.

L'Agenzia potrà chiedere ai partecipanti, a campione, di presentare la documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso del requisito in argomento.

Art. 5 - Requisiti di esecuzione del servizio

E' obbligo del fornitore, per l'esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei servizi, ove necessario. Il possesso di tali abilitazioni non costituisce criterio di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016 ai fini della partecipazione, ma con la partecipazione alla RDO il concorrente si impegna espressamente a conseguirle, qualora risulti aggiudicatario, in tempo utile per la stipula contrattuale.

Art. 6 - Partecipazione in forma congiunta

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell'offerta:

- il DGUE e la Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere compilati individualmente da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma

- congiunta, nonché dal consorzio in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- il documento di dichiarazione di offerta tecnica e il documento di dichiarazione di offerta economica dovranno essere sottoscritti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;
 - i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso, ovvero dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016. In ogni caso la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;
 - i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agenzia, purché:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c. il concorrente indichi all'atto dell'offerta, nella domanda di partecipazione, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- d. non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs 50/2016;
- e. sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

L'Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 8 - Documentazione di gara

Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO:

- il Disciplinare di RDO (il presente documento);
- le Condizioni particolari di contratto;
- il Capitolato tecnico;
- il DUVRI
- Elaborati progettuali.



Art. 9 - Sopralluogo

Per la partecipazione alla RDO, ciascun concorrente è tenuto all'effettuazione del sopralluogo obbligatorio, pena esclusione, presso l'immobile sede della DP di Pescara – Ufficio Territoriale ed Ufficio Provinciale del Territorio sito in Piazza Italia n.15 a Pescara.

Il sopralluogo propedeutico alla presentazione dell'offerta dovrà essere richiesto e concordato, almeno tre giorni prima della data limite fissata per la richiesta di chiarimenti, con uno dei seguenti referenti dell'Agenzia:

- il Direttore dell'esecuzione, Geom. Goffredo Giannandrea cell. 3204304500;
- l'Arch. Flavio De Carolis tel. 0862648273 – cell. 3202222440;
- la sig.ra Sandra Angelozzi dell'Ufficio Provinciale di Pescara, tel. 08543256510;
- il Responsabile del SPP della sede, sig. Pasqualino Pupatti tel. 08543256576;

Ad ogni concorrente saranno comunicate le date di effettuazione dei sopralluoghi da svolgersi in tempo utile per consentire allo stesso di formulare la propria la presentazione dell'offerta.

Art. 10 - Modalità di presentazione dell'offerta – Documentazione Amministrativa

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:

- DGUE (si rinvia all'Art. 6 per il caso di partecipazione in forma congiunta);
- Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 (si rinvia all'Art. 6 per il caso di partecipazione in forma congiunta);
- Eventuale documentazione relativa all'avvalimento, di cui all'art. 89 del D.lgs n. 50/2016;
- Eventuali atti relativi a raggruppamenti e consorzi;
- DUVRI preliminare da interferenze;
- Garanzia provvisoria;
- Ricevuta di effettuazione del sopralluogo obbligatorio;

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata alla risposta alla RDO.

Inoltre, al fine di rendere disponibili all'Agenzia in fase di stipula i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

Art. 11 - Modalità di presentazione dell'offerta – Offerta economica

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di compilare, per il tramite del portale Consip, la propria offerta economica secondo le indicazioni contenute nella RDO. **L'offerta sarà a corpo** per l'intera fornitura e dovrà essere inferiore all'importo posto a base d'asta al netto dell'importo relativo agli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.

Resta onere della Ditta fornitrice, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso; detti oneri, la cui quantificazione rientra nella responsabilità esclusiva dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella formulazione dell'offerta economica (art.95 c.10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50) e non rappresentano per l'Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

Inoltre, ai sensi del medesimo art.95 c.10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, l'operatore deve indicare, nel punto 3) della dichiarazione sostitutiva, i propri costi della manodopera. In caso il



costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, questa Agenzia, prima dell'aggiudicazione procederà a richiedere, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Se la prova fornita non giustificherà sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art.97 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, l'offerta sarà esclusa.

Art. 12 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'1 per mille dell'importo complessivo posto a base d'asta. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché sia prodotta la documentazione necessaria alla regolarizzazione, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti alla presentazione, da inviare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 13 - Contributo ANAC

Considerato l'importo di gara, il contributo ANAC non è dovuto.

Art. 14 - Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, costituita ai sensi dell'art.93 del Dlgs 50/2016.

Il partecipante alla gara dovrà produrre tale garanzia (ridotta del 50%) pari al 1% dell'ammontare complessivo della fornitura in opera, al lordo degli oneri della sicurezza.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'operatore economico dovrà indicare il possesso delle certificazioni nel DGUE, non essendo richiesta l'allegazione delle stesse.

Nel caso di Raggruppamenti costituenti e Consorzi ordinari costituenti la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Agenzia; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.



Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

- a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma;
- c) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
 2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 4. l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La polizza fideiussoria **deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte** e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata digitalmente (si fa presente che l'invio della scansione in formato .pdf della cauzione NON sostituisce l'obbligo di presentarla in originale).

Solo nel caso in cui la polizza sia in origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredata da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo - Via Zara 10 – 67100 L'Aquila, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura:

“FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 13 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE C/O L'UFFICIO TERRITORIALE E L'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO DI PESCARA - Garanzia provvisoria”

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.



La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

Art. 15 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale e il ribasso percentuale offerto dalla media ponderata delle percentuali di ribasso come risultanti dall'offerta economica.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e all'eventuale stipula ed esecuzione contrattuale.

Il responsabile del Procedimento
Guido D'Isidoro
(firmato digitalmente)

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente